



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1510

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROSARIO POMA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 520 del 29 ottobre 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Rosario Poma, nato a Marsala (TP), il 21 settembre 1965;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 38628 di pari data) con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Rosario Poma nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 31 ottobre 2019 (prot. n. 78566 del 4 novembre 2020), 26 novembre 2019 (prot. n. 83138, 83140, 83142, 83146, 83151, 83154 di pari data) e 16 gennaio 2020 (prot. n. 2140 e 2142 di pari data) con le quali il suddetto Intermediario ha trasmesso l'esito degli accertamenti condotti sull'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 20 novembre 2019 (prot. n. 82014 di pari data), 10 gennaio 2020 (prot. n. 1248 di pari data) e 25 maggio 2020 (prot. n. 24651 di pari data) con le quali Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del Sig. Poma;

VISTA la delibera OCF n. 1379 del 27 maggio 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Rosario Poma è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 (prot. n. 32833/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Rosario Poma, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già articolo 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007) per aver violato i canoni di diligenza corretta e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, per avere in particolare:
 - operato in violazione dell'obbligo di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto;
 - trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - eseguito operazioni di investimento in assenza della relativa autorizzazione da parte della clientela al momento del loro compimento;
 - contraffatto la firma della clientela sulla modulistica contrattuale;
 - proceduto ad accrediti ai clienti in assenza dell'autorizzazione dell'Intermediario;
 - violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'Intermediario;
- art. 158, comma 2 (già articolo 107, comma 2, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007) per non aver osservato l'obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite dai clienti e dai potenziali clienti;
- art. 159, comma 4 (già articolo 108, comma 4, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n.16190 del 29 ottobre 2007) per non aver rilasciato alla clientela documentazione da questa sottoscritta;

RILEVATO che, con note del 30 luglio 2020 (prot. nn. 33999 e 34002 di pari data) il Sig. Rosario Poma, per il tramite del proprio legale ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 10 agosto 2020 (prot. nn. 37501 e 37505 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Rosario Poma non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 26 ottobre 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Rosario Poma e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Rosario Poma le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 5 e 7 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti, comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non corrispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), nn. 4 e 6 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), nn. 3 e 5 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo Unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza circa le informazioni acquisite dai clienti in violazione dell'articolo 158, comma 2 del Regolamento Intermediari nonché in caso di mancato rilascio alla clientela della documentazione da questa sottoscritta in violazione dell'articolo 159, comma 4 del Regolamento Intermediari;
- per le violazioni consistenti *i*) nell'inosservanza del divieto di svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto; *ii*) nell'esecuzione di rimborsi alla clientela non autorizzati dall'Intermediario e *iii*) nella violazione delle procedure e dei codici interni di comportamento



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'Intermediario, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;

- con riferimento alla complessiva gravità delle suddette condotte, la presenza di tre violazioni ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale - in ragione delle modalità e caratteristiche con cui sono state poste in essere e della reiterazione delle stesse nel corso di entrambi i mandati ricevuti - nonché la pluralità di condotte illecite poste in essere con riferimento a numerosi clienti, costituiscono circostanze tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del Sig. Poma nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Rosario Poma a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Rosario Poma, nato a Marsala (TP) il 21 settembre 1965, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti